

REGOLAMENTO (CEE) N. 2928/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78 relativo alle modalità di certificazione del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1987/93⁽⁴⁾, esclude dalla procedura di certificazione determinati prodotti, tenendo conto della loro specificità o della loro destinazione; che le polveri isomerizzate di luppolo, nonché i nuovi prodotti isomerizzati a base di luppolo menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1784/77 fanno parte di tale gruppo di prodotti allo stesso titolo degli estratti isomerizzati di luppolo; che tali prodotti debbono essere definiti con maggior precisione nel regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2265/91⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1784/77, i prodotti esenti da certificazione devono essere sottoposti a controllo; che detto controllo serve ad accertare che questi prodotti non possano perturbare il normale circuito di commercializzazione dei prodotti certificati e, d'altro canto, siano conformi alla loro destinazione e vengano utilizzati unicamente dai loro destinatari;

considerando che è opportuno affidare tale controllo agli organismi che provvedono alla certificazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 890/78 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1*

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) "luppolo non preparato": il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e primo imballaggio;
- b) "luppolo preparato": il luppolo che ha subito, fra l'altro, le operazioni di essiccamento finale e di imballaggio finale;
- c) "luppolo contenente semi": il luppolo contenente semi in proporzione superiore al 2 % del suo peso;
- d) "luppolo senza semi": il luppolo contenente semi in proporzione che non eccede il 2 % del suo peso;
- e) "estratto isomerizzato di luppolo": un estratto nel quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale;
- f) "polvere isomerizzata di luppolo": una polvere nella quale gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale;
- g) "nuovi prodotti isomerizzati a base di luppolo": prodotti nei quali non soltanto gli acidi alfa hanno subito un'isomerizzazione quasi totale, ma anche altri composti hanno subito un'alterazione più o meno rilevante (a seconda dello stadio di partenza e delle condizioni in cui è stata realizzata la trasformazione degli acidi alfa) o addirittura solo stati volutamente eliminati dal prodotto finale;
- h) "sigillatura degli imballaggi": la chiusura degli imballaggi, applicata sotto controllo ufficiale e tale da essere deteriorata al momento dell'apertura;
- i) "circuito operativo chiuso": un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato, sotto controllo ufficiale, in modo tale da impedire che durante le operazioni possano essere aggiunti o asportati quantitativi di luppolo o di prodotti derivati. Il "circuito operativo chiuso" inizia al momento dell'apertura degli imballaggi sigillati contenenti il luppolo o i prodotti derivati dal luppolo da trasformare o preparare e termina con la sigillatura dell'imballaggio che contiene il luppolo o i prodotti a base di luppolo trasformato;
- j) "partita": un numero di colli di luppolo o di prodotti derivati aventi le medesime caratteristiche, presentati contemporaneamente per la certificazione dallo stesso produttore singolo o associato o dallo stesso trasformatore.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 22.

2) All'articolo 8 :

il testo dei paragrafi 5 e 6 è sostituito dal seguente :

« 5. Ad eccezione delle sostanze indicate nell'allegato V, possono entrare nel "circuito operativo chiuso" soltanto prodotti a base di luppolo e luppolo certificati, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1784/77. Essi possono entrare nel circuito esclusivamente nello stato in cui sono stati certificati.

6. Qualora durante la produzione di estratti mediante l'impiego del biossido di carbonio la trasformazione in "circuito operativo chiuso" debba essere interrotta per motivi tecnici, l'imballaggio contenente il prodotto intermedio al momento dell'interruzione deve essere sigillato dai rappresentanti dei servizi od organismi ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1784/77. I sigilli possono essere aperti solo sotto il controllo dei suddetti rappresentanti al momento in cui riprende il processo di trasformazione. »

3) L'articolo 10 è modificato come segue :

a) il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente :

« I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f) del regolamento (CEE) n. 1784/77 sono sottoposti a controllo secondo una delle formule seguenti : » ;

b) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente :

« b) per gli estratti isomerizzati di luppolo, le polveri isomerizzate di luppolo, nonché i nuovi

prodotti isomerizzati a base di luppolo elencati nell'allegato VI, il trasformatore dichiara ogni anno, entro il 31 dicembre, all'organismo di controllo i quantitativi prodotti e quelli commercializzati. L'imballaggio deve recare la dicitura "estratto isomerizzato di luppolo" o "nuovo prodotto isomerizzato a base di luppolo", l'indicazione del peso o del volume, la varietà originaria, il prodotto utilizzato e la percentuale di quest'ultimo ; » ;

c) il testo della lettera d) è sostituito dal seguente :

« d) per il luppolo e i derivati del luppolo, condizionati in piccoli pacchetti destinati alla vendita a privati per uso privato, il peso del pacchetto non può superare :

— 1 kg per i coni o la polvere,

— 300 grammi per l'estratto.

La designazione del prodotto e il peso devono figurare sull'imballaggio. »

4) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato VI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO VI

PRODOTTI ISOMERIZZATI DEL LUPPOLO, GIÀ COMMERCIALIZZATI O IN PROCINTO DI ESSERLO —
(NOVEMBRE 1992)

Prodotto	Procedimento	Impiego
Pellets isomerizzati	polvere tradizionale di tipo 90 miscelata ad ossido metallico, (di solito magnesio), pellettizzata e sottoposta a riscaldamento lento, a bassa temperatura	sostituzione dei pellets di luppolo tradizionali già in caldaia oppure già destinati ad essere messi successivamente in caldaia
Estruso (polvere di luppolo estrusa)	polvere tradizionale miscelata a carbonati, ossidi o idrossidi metallici (o loro miscele), pressata attraverso un estrusore a caldo (alta pressione più temperatura per brevi periodi)	lo stesso dei pellets isomerizzati
Pellets stabilizzati	lo stesso dei pellets isomerizzati, ma senza riscaldamento	lo stesso dei pellets isomerizzati
Estratti isomerizzati in caldaia ivi compresi PIKE MIKE IKE IRE	in genere estratti convenzionali (di regola CO ₂ miscelati con ossidi, idrossidi o carbonati metallici (o con loro miscele) e sottoposti a calore o pressione (o entrambi). In alcuni prodotti gli ioni e i sali metallici vengono rimossi dalla miscela finale	in sostituzione di estratti standard in caldaia o come aggiunta successiva in caldaia
Estratti isomerizzati post fermentazione	estratti di luppolo purificati e trattati come sopra in modo da dare acido alfa isomerizzato relativamente puro [in genere sotto forma di sali metallici alcalini di alfa acidi isomerizzati (di solito potassio)]	per regolare il gusto amaro finale della birra, senza ripercussioni su altri aromi della birra
Estratti isomerizzati ridotti post fermentazione	estratti di luppolo purificati, chimicamente ridotti e trattati come sopra in modo da dare prodotti isomerizzati ridotti relativamente puri	per il controllo del gusto amaro della birra, per la protezione contro eventuali alterazioni da "colpo di sole" e per migliorare la stabilità della schiuma senza ripercussioni su altri aromi della birra »